

PROVINCIA DI MILANO

Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano.

Art. 1

La coltivazione del riso nella provincia di Milano è disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, dal regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, dalla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

La coltivazione del riso nella provincia di Milano è permessa alle distanze minime seguenti:

- a) dalla città di Milano
 - 1) metri 500 (cinquecento), dai centri edificati secondo la perimetrazione di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove travalichi i confini comunali, almeno a metri dieci dal confine;
 - 2) dagli aggregati di abitazione, situati oltre il limite di cinquecento metri di cui sopra, le distanze minime stabilite per gli altri Comuni della provincia;
- b) dagli altri Comuni della provincia: metri centocinquanta dai centri edificati secondo la perimetrazione di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- c) dalle cascine e case sparse metri dieci;
- d) dai cimiteri metri duecento.
- e) dalle strade e dagli argini, le distanze prescritte dai regolamenti di polizia stradale e idraulica.

La distanza deve misurarsi sulla retta che unisce i due, punti più vicini fra di loro del perimetro dei centri edificati, degli aggregati di abitazioni o delle cascine e case sparse e del perimetro dei terreni coltivati a riso.

Art. 3

La Regione, intesi i Sindaci dei Comuni interessati, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Art. 4

Gli stabilimenti industriali sono considerati agli effetti delle distanze indicate come gli immobili di cui al punto c) del precedente art. 2.

Art. 5

Ogni Comune, nel cui territorio si pratica la coltura a riso, dovrà provvedere a proprie spese a mezzo di persona tecnica, ed entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, alla designazione e delimitazione della zona di rispetto in base all'art. 2, su planimetria in scala non minore di 1/5000. Detta planimetria verrà inviata in doppio esemplare all'Amministrazione provinciale che dopo aver accertato se i limiti fissati dal presente Regolamento sono stati rispettati, ne inoltrerà copia alla Regione.

Art. 6

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 209 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, potrà, nella zona di rispetto, essere permessa eccezionalmente l'attivazione di nuove risaie in terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso.

Art. 7

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'articolo 206 del T.U. delle leggi sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie all'identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato n. 1.

Tale dichiarazione è obbligatoria per i terreni per la prima volta coltivati a riso.

La dichiarazione deve presentarsi, almeno trenta giorni prima della semina, al Sindaco, il quale ne cura la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e ne richiede la pubblicazione nei Comuni limitrofi.

Art. 8

Entro dieci giorni dalla presentazione, la dichiarazione sarà esaminata dal Sindaco e quindi, con le relative eventuali osservazioni, verrà trasmessa alla Regione (art. 206 T.U.).

Art. 9

La Regione, ricevuta dal Sindaco la dichiarazione, potrà fare eseguire tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che rilascerà l'autorizzazione per la risaia, oppure la negherà, seguendo, in quest'ultimo caso, la procedura indicata dall'art. 207 del T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 10

Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi dal Comune e dalla Regione, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo i moduli allegati n. 2 e n. 3.

Art. 11

I canali e i fossi tutti destinati a condurre le acque saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati, in modo da lasciar sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

Art. 12

Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero, scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 13

Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaie e quelle alla periferia dei Comuni ove la distanza delle risaie è minore dei cento metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti

- a) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno ben asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno dieci metri attorno;
- b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti, sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

- c) le stanze da letto con un'area di almeno mq. 10, una capacità non inferiore ai 28 metri cubi ed un'altezza media di metri 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato.

Art. 14

I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per le mondature e la raccolta del riso, devono possedere le condizioni e i requisiti previsti dalle norme di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro).

Art. 15

Di ogni trasgressione alle norme descritte dal presente Regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure dalla manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, i medici incaricati della vigilanza e cura dei lavoratori, dovranno fare immediata denuncia al Medico provinciale.

Art. 16

Ai sensi dell'art. 205 del T.U. delle leggi sanitarie, ferme restando le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, sarà esercitata dal Medico provinciale.

Art. 17

Le trasgressioni del presente Regolamento saranno punite a norma del T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 18

I proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni derivanti dall'applicazione del titolo III del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e del presente Regolamento sono devoluti agli Enti comunali di assistenza.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ed in quanto attinente alla materia ivi disciplinata, si richiamano le disposizioni generali vigenti, in particolare il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.

**DICHIARAZIONE di coltivazione a riso nel territorio del
Comune di**

ALLA REGIONE LOMBARDIA

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'articolo 7 del Regolamento per la coltivazione a riso nella provincia di Milano, il sottoscritto dichiara che intende coltivare a riso i fondi di cui nella tabella che segue entro e indicati nel tipo allegato .

....., li197.....

IL DICHIARANTE

.....

Publicato all'Albo pretorio dei Comuni di
per otto giorni consecutivi.....

.....
....., li197.....

IL SEGRETARIO

.....

Il Sindaco del Comune di

Esaminata la presente dichiarazione di coltivazione a riso;

Visto l'art. 7 del Regolamento per la coltivazione del riso in provincia;

Osserva:

.....

e trasmette la dichiarazione con parere

....., li197.....

IL SINDACO

.....

N. progressivo	
Denominazione del fondo	
Denominazione appezzamenti da coltivarsi a riso	
Se incolto, paludoso o coltivato a vicenda	
Zona in cui si trova	
N. del catasto	
Superficie degli appezzamenti	
Reddito imponibile dei terreni coltivati a riso	
Se il dichiarante sia proprietario o fittavolo	
Coerenze degli appezzamenti del fondo da coltivare a riso	
Aggregati (°) vicini di abitazioni	
Natura del terreno _____ (sciolto, mezzo imp.to, compatto)	
Quantità di acqua disponibile portata per ettaro continua	

REGIONE LOMBARDIA

OGGETTO: Coltivazione a riso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'istanza del Sig
trasmessa dal Sindaco dicon parere favorevole
e dopo regolare pubblicazione;

Visto l'art. 206 del T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del R.D. 29 marzo 1908, n. 157 che approva il Regolamento
generale sulla risicoltura, ed il risultato della verifica tecnica eseguita;

Visto l'art. 9 del Regolamento speciale per la risicoltura nella provincia
di Milano ;

DECRETA

1) Il Signor
è autorizzato ad impiantare una risaia in Comune di
località ai mappali
..... con estensione di

2) Tale autorizzazione è subordinata all'ottemperanza alle disposizioni che
regolano la coltivazione del riso ed alle intese necessarie cogli Enti che forni-
scono acqua di irrigazione affinché l'acqua sia sufficiente e ne sia assicurato il
regolare deflusso giusta l'art. 3 del R.D. 29 marzo 1908, n. 157;

3) Il Sindaco di è incaricato di vigilare
per l'esecuzione di quanto sopra.

Milano, li 197

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

.....

Comune di

Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nel territorio comunale

N. progressivo		
Cognome e nome dei dichiaranti proprietari o affittuari		
Denominazione del fondo		
Zona in cui si trova		
N. del catasto		
Superficie del fondo in are		
Reddito imponibile dei terreni coltivati a riso		
Data	Della dichiarazione _____	
	della decisione del Sindaco _____	
	delle pubblicazioni _____	
	delle eventuali opposizioni	
Provvedimento regionale e sua data		

REGIONE LOMBARDIA

Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nella provincia

N. d'ordine		
Cognome e nome del dichiarante		
Comune		
Denominazione del fondo		
Zona in cui si trova		
N. del catasto		
Superficie del fondo in are		
Mezzi di irrigazione		
Data	Della dichiarazione _____ della decisione del Sindaco _____ delle eventuali opposizioni	
Aggregati vicini di abitazione		
Provvedimento regionale e sua data		
Osservazioni		



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'art. 204 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265;

VISTO l'art. 2 della legge 13.3.1958, n° 296;

RITENUTA l'opportunità di approvare il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano;

VISTO il testo del regolamento proposto in via definitiva dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 9 ottobre 1978;

SENTITO il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale;

SU PROPOSTA del Ministro per la Sanità

D E C R E T A

E' approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano, deliberato in via definitiva dal Consiglio provinciale della predetta Provincia con atto n° 35349/1552/68 del 9 ottobre 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 5 ottobre 1979

F.to Pertini

F.to Altissimo



Per copia conforme

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE I